

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE*Delibera Consiglio Comunale n° 07 del 16.04.2021*

Il / La sottoscritto / a _____ nato / a _____
 il _____ C.F. _____
 residente a _____ via / piazza _____
 recapito telefonico _____ mail _____
 in qualità di _____ della Società _____
 P.IVA _____

CHIEDE

di ottenere una dilazione di pagamento per avviso / i di accertamento / i e ingiunzione / i:

n° _____ del _____ riferito all'anno _____ di €. _____ notificato il _____;
 n° _____ del _____ riferito all'anno _____ di €. _____ notificato il _____;
 n° _____ del _____ riferito all'anno _____ di €. _____ notificato il _____;
 n° _____ del _____ riferito all'anno _____ di €. _____ notificato il _____;
 per un totale di €. _____;

relativo / i a:

IMU **TASI** **TASSA RIFIUTI** **COSAP**

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' **ALTRO** _____.

A tal fine dichiara di:

- di trovarsi in situazione di temporanea difficoltà economica;
- di non risultare moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni e di essere informato che è esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
- di essere informato della decadenza del beneficio della rateizzazione nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e di essere obbligato, in tal caso, a provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della seconda rata non adempiuta;
- che per il debito che si intende rateizzare non sono già iniziate procedure esecutive per il recupero coattivo.

Allega la seguente documentazione:

- Fotocopia documento di identità;
- Documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà;
- Copia attestazione ISEE in corso di validità (per le persone fisiche), ovvero copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (per la società);
- Ricevuta del versamento di acconto il cui importo è determinato ai sensi dell' art. 5 del Regolamento;

Fidejussione bancaria/assicurativa per rateizzazioni di importo superiore a €. 10.000,00;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore IV – Entrate Tributarie del Comune di Mola di Bari.

Mola di Bari, _____

IL RICHIEDENTE

Art. 3

Requisiti e criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria:
 - a) Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:
 - lo stato di salute proprio o dei propri familiari accertato da enti o strutture sanitarie pubbliche;
 - altra condizione economica sfavorevole documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa e l'assolvimento del debito;
 - b) Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito:
 - per le persone fisiche, per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Nel caso di persone fisiche e ditte individuali

- La rateizzazione è concessa ai contribuenti che presentano un ISEE (l'indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a €. 20.000,00.

Nel caso di società ed enti con personalità giuridica:

- La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi, da sottoporre eventualmente al Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 senza fideiussione;
- b) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 3.001,00 ad euro 10.000,00 senza fideiussione;
- c) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi superiori ad euro 10.000,00 con fideiussione.

Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alla lettera c), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi o entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo o entrata, distinte domande di rateizzazione.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

Art. 5

Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di *avviso di accertamento non ancora definitivo*, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). Entro lo stesso termine la prima rata deve essere versata unitamente all'intera sanzione ridotta. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. La domanda di rateizzazione in caso di *avviso di accertamento definitivo*, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata contestualmente alla presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.

3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di *accertamento con adesione*, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di *ingiunzione fiscale* derivante da riscossione coattiva *non ancora definitiva*, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa; la prima rata deve essere versata contestualmente alla presentazione dell'istanza; dalle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento;

5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di *ingiunzione fiscale* derivante la riscossione coattiva *già divenuta definitiva*, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata contestualmente alla presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

6. La prima rata di cui ai superiori commi del presente articolo è pari al:

- a. 30% del tributo o entrata dovuti per importi da €. 1.000,00 ad €. 3.000,00;
- b. 20% del tributo o entrata dovuti per importi da €. 3.001,00 ad €. 10.000,00;
- c. 10% del tributo o entrata dovuti per importi superiori ad €. 10.000,00.

7. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **due rate anche non consecutive** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo, restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

8. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

9. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.